



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Livia Ilaria Achilli, Loriana Ballesini, Stefania Barontini, Imelda Behan, Cecilia Boria, Francesca Bovone, Alberto Camuri, Mario Capelli, Dante Alessandro Caroppo, Fabio Cavana, Fulvio Norberto Cavazzini, Ezio Cavazzini, Cosetta Maria Ceretti, Pietro Ciacci, Paola Conversano, Philippe Coulet, Vittorio Cristofori, Renato Facconi, Caterina Farnetti, Antonella Forte, Roberto Fusilli, Samuela Fusilli, Carola Gambarini, Edda Gilardoni, Andrea Giuliacci, Paolo Lamberti, Maria Lucia Lucchetti Cigarini, Alessandra Luciani, Divo Mari, Lorenza Mauri, Marco Ermenegildo Vigilio Menegatti, Roberta Gisella Teresa Menegatti, Arnolfo Merlini, Alberto Micheli, Mauro Rizzoli, Silvana Romero, Renato Giangiacomo Rossi, Ilaria Rovetto, Andrea Massimo Ruosi, Nicoletta Ruosi, Anna Maria Rita Spagna, Domenico Attilio Sprela, Luca Matteo Stanca, Daniela Tentori, Luca Maria Vezzoni, Paolo Maria Vezzoni, Silvana Visentin, Vanna Visentin, Carla Zanardi, Paola Pinto, WWF SLT Martesana Onlus, Legambiente Onlus, tutti

rappresentati e difesi dagli avv. Veronica Dini e Francesca Zamboni, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, via G. Fiamma, 27;

contro

Comune di Segrate, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Bardelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Visconti di Modrone, 12; Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani e Alessandra Zimmitti, con domicilio in Milano, via Vivaio, 1;

nei confronti di

Europa 2000 Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Boccaccio, 19; Segrate 2000 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Cerami e Valentina Vavassori, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Galleria S. Babila, 4/A;

Interpart s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Cerami e Valentina Vavassori, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Galleria S. Babila, 4/A;

Francesco Cilenti, non costituito in giudizio;

Lindos s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Casati, 1;

DSM Nutritional Products - Istituto delle Vitamine s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Quadrio e Gianluca Pojaghi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, c.so Magenta, 45;

Il Morettone s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- *in parte qua* della deliberazione di Consiglio comunale di Segrate n. 11 del 14 febbraio 2012, avente ad oggetto “*Procedimento di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio...*”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti e in particolare, per quanto occorrer possa, delle delibere consiliari nn. 9 e 10 rispettivamente dell'11 e del 13 febbraio 2012, del parere motivato finale in data 26 gennaio 2012 prot. 3639, della deliberazione di Giunta Provinciale n. 494 del 20 dicembre 2011, della delibera di Giunta Provinciale n. 332 del 24 maggio 2006, nonché della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15 luglio 2011 di adozione del medesimo PGT;

con i motivi aggiunti depositati in data 18 dicembre 2012:

- della delibera di Giunta Comunale n. 126/2012, approvata il 3 ottobre 2012, avente a oggetto “*Approvazione progetto di impianto del verde per l'esecuzione dell'azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissment” relativa all'ambito di trasformazione TR1*”;

- della delibera di Giunta Comunale n. 127/2012, approvata il 3 ottobre 2012, recante “*Approvazione progetto di impianto del verde per l'esecuzione dell'azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissment” relativa all'ambito di trasformazione TR2*”;

- della delibera di Giunta Comunale n. 131/2012, approvata il 12 ottobre 2012, recante “*Approvazione progetto di impianto del verde per l'esecuzione dell'azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissment” relativa all'ambito di trasformazione TR3*”;

- della delibera di Giunta Comunale n. 132/2012, approvata il 12 ottobre 2012, “*Approvazione progetto di impianto del verde per l'esecuzione dell'azione di compensazione*

ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissement” relativa all’ambito di trasformazione TR4”;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti;

con i motivi aggiunti depositati in data 25 marzo 2014, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della delibera di Giunta Comunale n. 131 approvata il 19 dicembre 2013, recante *“Controdeduzione ad osservazioni e approvazione del Piano Attuativo conforme al P.G.T. vigente relativo all’Area di Trasformazione TR4 proposto dalla società Lindos s.r.l. e finalizzato alla formazione di un insediamento residenziale e spazi destinati a verde pubblico”;*

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresa la delibera di Giunta n. 111 del 4 novembre 2013 di adozione del Piano Attuativo TR4 e la nota del Responsabile Tecnico in data 17 dicembre 2013;

- della delibera di Giunta Comunale n. 126 approvata il 19 dicembre 2013, recante *“Approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento al Comune di aree di proprietà della Società Europa 2000 s.r.l. necessarie per la realizzazione di nuova strada tangenziale all’abitato del quartiere di Rovagnasco – variante Via Monzese”* e per quanto occorrer possa della delibera di Giunta Comunale n. 103/2013 recante *“Programma Lavori Pubblici triennio 2014_2016 ed Elenco Annuale dei Lavori anno 2014 – Adozione”*, nonché per quanto occorrer possa della delibera di Giunta Comunale n. 49 del 16 dicembre 2013, recante *“Autorizzazione trasferimenti immobiliari connessi all’avanzamento della pianificazione urbanistica attuativa”;*

con i motivi aggiunti depositati in data 21 maggio 2014, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del permesso di costruire n. 6/14 prot. 5310 rilasciato dal Comune di Segrate il 18 marzo 2014 alla società Lindos s.r.l.;
- della delibera di Giunta comunale n. 28 del 20 febbraio 2014, pubblicata sino al 12 marzo 2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Segrate, della Provincia di Milano, della Società Europa 2000 s.r.l., della Società Segrate 2000 s.r.l., di Interpart s.r.l., di Lindos s.r.l. e di DSM Nutritional Products - Istituto delle Vitamine s.p.a.;

Visti l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale di Lindos s.r.l., rappresentata e difeso dall'avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Milano, via Casati, 1;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 25 maggio 2012 e depositato il 22 giugno 2012, i ricorrenti, come sopra specificati, impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di Segrate n. 11 del 14 febbraio 2012, recante l'approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché gli atti presupposti, lamentando in particolare la trasformazione degli ambiti TR1 e TR2 (costituenti il c.d. "Golfo agricolo") e degli ambiti TR3 e TR4 (ulteriori aree libere che i ricorrenti prospettano come connesse alle prime), e censurando altresì le previsioni concernenti la realizzazione della c.d. variante alla via Monzese.

2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- I) Violazione degli articoli 131 ss. del decreto legislativo n. 42 del 2004, degli articoli 8, 18 e 25 della legge regionale n. 12 del 2005, dell'articolo 4-quater della legge regionale n. 31 del 2008, del Piano Paesaggistico Regionale, degli articoli 21, 22 e 83 ss. delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Milano, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto le trasformazioni previste dal PGT di Segrate comporterebbero un consumo di suolo largamente eccedente rispetto a quanto consentito dal PTCP; sotto questo profilo, si deduce anche l'illegittimità della delibera di Giunta provinciale recante il parere di compatibilità del PGT rispetto al PTCP, nonché "*per quanto occorrer possa*" della delibera di Giunta provinciale n. 332 del 24 maggio 2006, ripresa nel parere di compatibilità espresso sul PGT di Segrate con riferimento ai criteri di calcolo del consumo di suolo;
- II) Violazione degli articoli 8 e 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e della delibera di Giunta regionale n. 8/8515 del 26 novembre 2008, recante "*Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali*", in quanto le previsioni del PGT non avrebbero dato corretta attuazione alle previsioni di fonte regionale concernenti la realizzazione della Rete Ecologica;
- III) Violazione degli articoli 13 e 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e difetto di istruttoria, in quanto la Rete Ecologica Regionale costituirebbe una infrastruttura prioritaria e prevalente e, quindi, al fine della sua declinazione in ambito locale, mediante la previsione della Rete Ecologica Comunale, sarebbe stato necessario richiedere una valutazione di compatibilità alla Regione;
- IV) Violazione degli articoli 131 ss. del decreto legislativo n. 42 del 2004, dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005, degli articoli 30 ss. delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Milano, dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto irragionevolmente la Carta della sensibilità Paesaggistica del Piano delle Regole del PGT di Segrate

avrebbe riconosciuto al c.d. Golfo agricolo, costituente l'unico ambito esteso non urbanizzato, soltanto una “*sensibilità paesaggistica media*”;

V) Violazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la Valutazione Ambientale Strategica, nonché della disciplina primaria nazionale e regionale nella stessa materia e delle pertinenti delibere di Consiglio regionale e di Giunta regionale, ed eccesso di potere sotto plurimi profili; ciò in quanto la procedura di VAS relativa al PGT del Comune di Segrate sarebbe stata svolta in violazione delle garanzie di partecipazione dei cittadini e dei diritti fondamentali in tema di tutela dell'ambiente, poiché il Rapporto Ambientale non avrebbe dato conto degli impatti ambientali ed economici delle trasformazioni degli ambiti TR1, TR2, TR3 e TR4 e non avrebbe valutato il cumulo degli effetti sull'ambiente di tali trasformazioni, comportanti una rilevante perdita di suolo agricolo in un ambito comunale già pressoché integralmente urbanizzato;

VI) Violazione, sotto altro profilo, della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto illegittimo sarebbe pure il parere motivato reso nell'ambito della procedura di VAS, il quale recherebbe affermazioni non sorrette da adeguata istruttoria e illogiche;

VII) Violazione, sotto ulteriore profilo, della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto nell'ambito della procedura di VAS sarebbe mancata la valutazione di scenari alternativi, pur sollecitata sia dal parere dell'ARPA che dalle osservazioni dei cittadini;

VIII) Ancora violazione, sotto ulteriore profilo, della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto il PGT di Segrate conterrebbe previsioni di sviluppo urbano eccessive e incoerenti rispetto agli indicatori statistici di sviluppo demografico e ai parametri territoriali in materia di consumo di suolo;

IX) Sempre in materia di VAS, violazione, in particolare, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 4 della direttiva 2001/42/CE, della delibera di Giunta regionale n. VIII/351 del 2007 e dell'articolo 6.2 dell'allegato 1 della delibera di Giunta regionale n. VIII/6420 del 2007, in quanto illegittimamente la VAS sarebbe stata avviata solo nel 2009, mentre il procedimento di formazione del PGT era stato avviato nel 2005;

X) Ancora violazione, sotto ulteriore profilo, della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto illegittimamente sarebbe stata ritenuta idonea l'azione di compensazione ambientale svolta attraverso il c.d. *preverdissement*;

XI) Violazione della disciplina europea e nazionale in materia di VAS, dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto nella procedura non si sarebbe tenuto conto degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione della c.d. variante alla via Monzese.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 dicembre 2012 e depositato il 18 dicembre 2012, i medesimi ricorrenti impugnano le delibere della Giunta comunale del Comune di Segrate nn. 126, 127, 131 e 132 del 2012, recanti l'approvazione dei progetti di impianto del verde per l'esecuzione dell'azione di compensazione ambientale di c.d. *preverdissement*, relativi agli ambiti di trasformazione TR1, TR2, TR3 e TR4.

Avverso tali deliberazioni, i ricorrenti allegano – oltre all'illegittimità derivata rispetto al PGT, per i medesimi vizi già articolati nel ricorso introduttivo – i seguenti ulteriori motivi:

I) Violazione della disciplina europea nazionale e regionale in materia di VAS e dell'articolo 16, comma dodicesimo, della legge n. 1150 del 1942, in quanto i progetti di *preverdissement* avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS, poiché la loro approvazione condiziona i successivi piani

attuativi, in particolare in quanto predetermina la localizzazione delle future edificazioni;

II) Violazione degli articoli 4 ss. della direttiva 1985/337/CEE, dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, della delibera di Consiglio regionale n. VIII/351 del 2007 e della delibera di Giunta regionale n. VIII/6420 del 2007, in quanto i progetti di *preverdissement* degli ambiti TR1 e TR2 avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;

III) Violazione dell'articolo 8 delle norme del Documento di Piano del PGT e dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in quanto le delibere di approvazione dei progetti di *preverdissement* non avrebbero adeguatamente comprovato che la localizzazione delle piantagioni di pregio (di carattere permanente, ossia non soggette alla successiva sostituzione da parte delle edificazioni) sia stata effettuata in ragione dell'alta valenza ecologica delle aree, come richiesto dal PGT;

IV) Violazione dell'articolo 8 del Documento di piano, dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e incompetenza, in quanto le delibere impugnate individuerebbero illegittimamente il *dies a quo* del termine di sei mesi per l'esecuzione del *preverdissement* dalla presa di efficacia del PGT, a seguito della pubblicazione sul BURL dell'avviso di approvazione (9 maggio 2012) invece che dalla data della delibera di approvazione dello stesso PGT (14 febbraio 2012).

4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 marzo 2014 e depositato il 25 marzo 2014, i ricorrenti impugnano altresì la delibera di Giunta comunale n. 131 del 19 dicembre 2013 di approvazione del Piano Attuativo relativo all'area di trasformazione TR4, con i relativi atti presupposti, nonché la delibera di Giunta comunale n. 126 del 19 dicembre 2013, di approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento al Comune di aree di proprietà della

Società Europa 2000 s.r.l. necessarie per la realizzazione della variante alla via Monzese.

Oltre all'illegittimità derivata rispetto agli atti precedentemente impugnati, il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

I) Violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS, in quanto lo strumento attuativo approvato (TR4) avrebbe dovuto essere sottoposto almeno a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 1150 del 1942 e in quanto il Comune non avrebbe valutato in alcuna fase della propria pianificazione le reali alternative praticabili rispetto alla trasformazione dell'area e, inoltre, non avrebbe tenuto conto adeguatamente della prossimità rispetto all'ambito TR4 dell'impianto a rischio di incidente rilevante di DSM Nutritional Products – Istituto delle Vitamine s.p.a. (di seguito anche: Istituto delle Vitamine);

II) Violazione degli articoli 8 e 20 della legge regionale n. 12 del 2005 e della delibera di Giunta regionale n. 8/8515 del 26 novembre 2008, in quanto le previsioni dettate dallo strumento attuativo per l'ambito TR4 non darebbero adeguata attuazione alle previsioni in materia di connettività ecologica;

III) Violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS, in quanto il ritardo nell'attuazione degli interventi di *preverdissement* ne avrebbe ridotto l'efficacia di mitigazione ambientale;

IV) Violazione della disciplina normativa in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto plurimi profili, violazione del diritto alla salute e del principio di precauzione, in quanto la delibera di approvazione dello strumento attuativo dell'ambito TR4 non avrebbe tenuto conto di quanto risultante dall'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" (RIR) di cui lo stesso comune si è dotato nel 2011, né della comunicazione dell'Istituto delle Vitamine dell'aprile 2013 concernente

L'incremento della quantità di sostanze trattate nel proprio impianto e, inoltre, la deliberazione non sarebbe stata preceduta dalla consultazione del Comitato tecnico regionale di cui alla delibera di Giunta regionale IX/3753 dell'11 luglio 2012; la trasformazione sarebbe stata prevista, poi, senza la partecipazione al procedimento della popolazione interessata e del gestore dell'impianto;

V) Violazione della normativa europea e nazionale in tema di VAS e di VIA e dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto l'impugnata delibera di Giunta comunale n. 126 del 2013 – come gli atti antecedenti già impugnati concernenti la variante alla via Monzese – non sarebbe stata preceduta da una VAS relativa alla nuova infrastruttura viaria; la delibera sarebbe inoltre incoerente, poiché l'approvazione della variante alla via Monzese avrebbe dovuto essere preceduta, in base alla stessa delibera, dal *preverdissement*, che però non risulterebbe completato e, infine, perché la trasformazione dell'ambito TR4 avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA.

5. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 maggio 2014 e depositato il 21 maggio 2014, i ricorrenti impugnano il permesso di costruire n. 6/2014, prot. n. 5310, rilasciato il 18 marzo 2014 alla società Lindos s.r.l., relativo a uno dei due lotti facenti parte del Piano Attuativo TR4, nonché la delibera di Giunta comunale n. 28 del 20 febbraio 2014, con cui è stato approvato lo schema di accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per la definizione preliminare del Piano Attuativo "Area TR2"; schema che prevede, tra l'altro, la cessione al Comune di aree per la realizzazione della c.d. variante alla via Monzese. Il ricorso allega, nei confronti dei provvedimenti impugnati, oltre all'illegittimità derivata rispetto agli atti precedentemente censurati, le seguenti ulteriori doglianze: I) violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS, nonché violazione degli articoli 19 e 20 e dell'Allegato III alla Parte II, punto 7,

lett. b del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità;

II) violazione della disciplina in materia di VIA e della normativa in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, anche nei loro rapporti di interrelazione, difetto di istruttoria e artificioso frazionamento elusivo della VIA;

III) violazione della disciplina in materia di Rete Ecologica Regionale;

IV) violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS, in quanto la ritardata e inesatta esecuzione del *preverdissement* ne avrebbe in parte vanificato la valenza di compensazione ambientale;

V) violazione della disciplina normativa in materia di impianti a rischio di incidente rilevante, dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto plurimi profili, violazione del diritto alla salute e del principio di precauzione, in relazione alla prossimità della palazzina di sei piani cui si riferisce il permesso di costruire impugnato rispetto allo stabilimento dell'Istituto per le Vitamine;

VI) violazione dell'articolo 21-*septies* della legge n. 241 del 1990, dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 1997 e incompetenza, in quanto illegittimamente la delibera n. 28 del 2014 sarebbe stata adottata dalla Giunta invece che dal Consiglio comunale;

VII) violazione dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto lo schema della delibera n. 28 del 2014 non sarebbe stato pubblicato prima dell'approvazione della delibera stessa.

6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Segrate e la Provincia di Milano, nonché le società Europa 2000 s.r.l., Segrate 2000 s.r.l. e Interpart s.r.l. (evocate in giudizio con il ricorso introduttivo) e Lindos s.r.l. e DSM Nutritional Products – Istituto delle Vitamine s.p.a. (evocate in giudizio con il secondo ricorso per motivi aggiunti).

7. Le parti resistenti, oltre a insistere per il rigetto nel merito del ricorso, hanno sollevato numerose eccezioni processuali.

7.1 E' anzitutto contestata la legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti, nonché la carenza di interesse ad agire dei cittadini che agiscono nel presente giudizio *uti singuli*.

7.2 Il Comune di Segrate e Lindos s.r.l. evidenziano inoltre la mancata indicazione, nell'intestazione dei tre ricorsi per motivi aggiunti, dei nominativi e degli altri elementi identificativi dei singoli ricorrenti, a eccezione del solo riferimento alla prima proponente dell'impugnazione (sig.ra Livia Ilaria Achilli).

7.3 Lindos s.r.l. eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto non le sono stati notificati. Evidenzia inoltre che il primo ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto, tra l'altro, la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 2012, di cui Lindos s.r.l. è unica destinataria.

7.4 Il Comune di Segrate rappresenta, altresì, la mancata notifica delle precedenti impugnazioni anche nei confronti di DSM Nutritional Products – Istituto delle Vitamine s.p.a. e di Il Morettone s.r.l., quest'ultima evocata in giudizio solo con il terzo ricorso per motivi aggiunti.

7.5 Infine, Lindos s.r.l. ritiene che alcuni motivi articolati con il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti siano tardivi, in quanto volti a censurare, in realtà, previsioni del PGT.

8. Con atto notificato il 9 maggio 2014 e depositato il 22 maggio 2014, Lindos s.r.l. ha inoltre proposto ricorso incidentale, censurando, con un unico motivo, l'articolo 8 del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio di Segrate, laddove – in accoglimento delle doglianze dei ricorrenti principali – la disposizione in questione fosse interpretata nel senso che il termine semestrale per la realizzazione del *preverdissement* decorra dalla data della delibera di approvazione

definitiva dello strumento urbanistico (invece che dalla sua presa d'efficacia) e che, inoltre, il termine stesso non abbia carattere ordinatorio.

9. In esito alla camera di consiglio del 19 giugno 2014, la Sezione ha emesso l'ordinanza n. 845 del 20 giugno 2014, con la quale ha ritenuto che la decisione del ricorso presupponesse l'esame di questioni processuali e di merito di complessità incompatibile con la sommarietà della fase cautelare e che, inoltre, le esigenze dei ricorrenti fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando quindi, ai sensi dell'articolo 55, comma 10 cod. proc. amm., l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso.

10. All'udienza pubblica del 23 ottobre 2014 la causa è stata chiamata e discussa ed è quindi passata in decisione.

DIRITTO

1. Devono preliminarmente scrutinarsi le eccezioni di difetto di legittimazione dei ricorrenti.

1.1 Con riferimento a Legambiente Lombardia Onlus, la difesa comunale e quelle delle società controinteressate hanno richiamato le pronunce che hanno escluso la legittimazione ad agire della predetta Associazione territoriale, in quanto mera articolazione locale dell'Associazione nazionale Legambiente Onlus, quest'ultima legittimata in ragione dell'iscrizione nell'apposito elenco ministeriale di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 (Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2011, n. 1876; TAR Lombardia, Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 2481; Id., 15 dicembre 2008, n. 5786).

In particolare il Consiglio di Stato, con la richiamata sentenza n. 1876 del 2011, ha affermato che *“la predetta legittimazione, avendo natura eccezionale e discendendo direttamente dalla legge, deve riconoscersi solo alle associazioni nazionali e non anche alle loro articolazioni territoriali, a nulla valendo, per derogare a tale principio, l'eventuale espressa attribuzione di tale potere di rappresentanza processuale da parte dello statuto, in quanto è evidente che non può*

essere quest'ultimo a conferire una legittimazione che la legge non ha previsto (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 11 gennaio 2007, nr. 2; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2010, nr. 1403; id., 19 ottobre 2007, nr. 5453; id., 3 ottobre 2007, nr. 5111; Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2006, nr. 2151).”

La successiva pronuncia di questa Sezione n. 2481 del 2011, pur negando la legittimazione ad agire di Legambiente Lombardia Onlus, ha precisato che *“in linea di principio, potrebbe anche ritenersi ammissibile, in ragione delle previsioni dello statuto, una sorta di delega ai presidenti regionali affinché essi possano sostituirsi, a livello locale, al Presidente nazionale, ma ciò implica che il soggetto agente sia comunque rappresentato dall'Associazione nazionale-delegante e non anche dalla sua articolazione locale (in tal senso T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4456), presupposti che nel caso in esame non sono stati dimostrati.”*

In altri termini, la pronuncia in esame ha affermato il principio, che il Collegio pienamente condivide, secondo il quale laddove risulti che il Presidente regionale abbia agito in giudizio non già per l'associazione territoriale, bensì per quella nazionale, e ciò abbia fatto in virtù di un potere espressamente conferitogli dallo statuto della medesima associazione nazionale, non vi siano ostacoli a ritenere ammissibile il ricorso, in quanto proposto in nome e per conto del soggetto iscritto nell'apposito elenco disciplinato dalla legge.

E invero, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 costituisce lo strumento attraverso il quale – rendendo operante la sussidiarietà orizzontale, ora prevista dall'articolo 118 Cost. – l'ordinamento seleziona e tutela interessi che, pur diffusi (e quindi per loro natura indifferenziati e adespoti) presentano rilevanza costituzionale primaria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36).

Tale legittimazione presenta carattere “speciale”, in quanto attribuita direttamente dalla legge in deroga all’art. 81 c.p.c. (v. ancora Cons. Stato n. 36 del 2014, cit.) e quindi è del tutto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, sopra riportato, che nega la possibilità di delegarne l’esercizio a un soggetto diverso da quello cui l’ordinamento la attribuisce.

Tuttavia, come pure detto, tale eventualità non si verifica laddove lo statuto non preveda una delega di rappresentanza processuale in favore di un soggetto diverso, bensì attribuisca il potere di agire in giudizio, in nome e per conto dell’associazione nazionale, anche a organi diversi dal Presidente nazionale e – in particolare, per quanto qui rileva – ai Presidenti regionali.

1.2 Quest’ultima evenienza risulta essersi effettivamente verificata nel caso oggetto del presente giudizio, nonostante alcuni errori presenti nell’intestazione del ricorso. Tali incongruenze consentono infatti di identificare comunque in modo certo la parte ricorrente in Legambiente Onlus, ossia l’associazione nazionale iscritta nell’apposito elenco.

Più in dettaglio, il ricorso introduttivo riporta testualmente l’indicazione: *“associazione Legambiente Lombardia Onlus (C.F. 02143941009) con sede in Milano, Via Bono Cairolì n. 22, ex art. 24 del relativo statuto, in persona del Presidente Regionale di Legambiente Lombardia Onlus, Damiano Di Simine (C.F. DSMCMD67L08E063Z), giusta delega in calce al presente atto”*.

Tuttavia, la procura ai difensori è rilasciata da *“Damiano Di Simine, Presidente Regionale di Legambiente Onlus, Associazione Nazionale di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi dell’art. 18 della legge n. 349/86, con D.M. 16.03.1987, come da statuto nazionale”*.

Al riguardo, la difesa dei ricorrenti ha riprodotto testualmente, nella memoria depositata il 2 ottobre 2014, l’articolo 24 dello statuto nazionale, il quale espressamente stabilisce che *“la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti regionali”*. La rispondenza di quanto riportato nella

memoria all'effettivo contenuto della previsione statutaria non è stata oggetto di specifica contestazione ad opera delle altre parti costituite, e può quindi reputarsi provata, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 c.p.a.

Ne discende che la procura alle liti è stata indubitabilmente conferita dal Presidente regionale in nome e per conto di Legambiente Onlus, ossia dell'associazione nazionale e, quindi, "spendendo" la relativa legittimazione in virtù di un potere espressamente conferito da una previsione statutaria. Ciò che – secondo quanto sopra detto – era da ritenersi possibile e consentito, non ravvisandosi ostacoli di principio a che lo statuto di un'associazione attribuisca la rappresentanza processuale a più organi.

Né le erronee indicazioni contenute nell'epigrafe del ricorso costituiscono un ostacolo all'individuazione della parte ricorrente in Legambiente Onlus, ove si consideri che l'intestazione del ricorso richiama espressamente proprio l'articolo 24 dello statuto, così evidenziando quale fosse il potere di azione che il Presidente regionale intendeva esercitare. Inoltre, la stessa intestazione rinvia espressamente alla procura, così chiaramente demandando a quest'ultima l'individuazione della parte ricorrente.

Deve, poi, rilevarsi che subito sotto l'intestazione, il paragrafo 1 del ricorso introduttivo, intitolato "*I ricorrenti*", esordisce affermando "*Legambiente Onlus è un'associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986*". Ciò rende ulteriormente evidente che la parte ricorrente, in nome e per conto della quale il Presidente regionale ha agito in giudizio, è identificabile proprio nell'associazione nazionale, e non nella sua articolazione territoriale.

Anche le ulteriori difese svolte in giudizio presuppongono costantemente che la parte sia l'associazione nazionale.

A "*Legambiente Onlus*" si riferisce infatti la memoria depositata il 22 settembre 2014 (pag. 4), e ancora nella memoria del 2 ottobre 2014 si afferma espressamente che

“Per quanto riguarda Legambiente Onlus, la procura in calce all’atto reca espressamente l’indicazione del fatto che a ricorrere è l’associazione nazionale, in persona del Presidente regionale” (v. paragrafo 1.1, pag. 2).

1.3 Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che le imprecise indicazioni, pur presenti nell’intestazione del ricorso introduttivo, non abbiano determinato un’incertezza assoluta in merito all’identificazione della parte ricorrente, tale da determinare la nullità del ricorso, ai sensi dell’articolo 44 c.p.a. (Ad. Plen. n. 10 del 2011) e, quindi, la sua inammissibilità (TAR Umbria, 19 dicembre 2012, n. 536). Al contrario, dal tenore della procura e del ricorso introduttivo, nonché alla luce degli ulteriori elementi sopra indicati, la parte ricorrente è da ritenere individuabile in Legambiente Onlus.

E’ inoltre da ritenere che correttamente la parte abbia agito in giudizio in persona del Presidente regionale, essendo tale facoltà espressamente prevista dallo statuto e debitamente richiamata nella procura.

In conclusione, va ribadita l’ammissibilità del ricorso proposto da Legambiente Onlus.

1.4 La sussistenza della legittimazione per almeno uno dei ricorrenti esime il Collegio dallo scrutinare le eccezioni sollevate con riferimento a WWF STL Martesana Onlus e ai cittadini che agiscono *uti singuli*. L’impugnazione ha infatti ad oggetto provvedimenti a effetti indivisibili e, quindi, l’eventuale accoglimento del ricorso tornerebbe in ogni caso a vantaggio anche degli altri ricorrenti, ove pure eventualmente non legittimati.

1.5 Va respinta, da ultimo, l’eccezione di Lindos s.r.l., che lamenta la mancata notificazione nei propri confronti del ricorso introduttivo.

L’impugnazione ha infatti ad oggetto lo strumento urbanistico generale del Comune di Segrate, ossia un atto rispetto al quale – in conformità ai principi – non sono individuabili controinteressati.

2. Venendo al merito del ricorso, deve anzitutto esaminarsi il primo articolato motivo di impugnazione, con il quale si afferma che le trasformazioni previste dal PGT di Segrate comporterebbero un consumo di suolo largamente eccedente rispetto a quanto consentito dal PTCP.

I ricorrenti affermano che:

- il Comune avrebbe misurato in modo errato il consumo di suolo, poiché avrebbe indebitamente escluso dal calcolo le aree a “*verde non urbanizzato*” comprese negli ambiti di trasformazione, nonostante le stesse risultino genericamente destinate nelle schede degli ambiti stessi a “*dotazione per servizi pubblici*”; per effetto degli errori commessi nel calcolo di consumo di suolo, l’incremento di aree urbanizzate sarebbe stimabile nella misura del 13,5%, e non invece del 3,2%, secondo quanto dichiarato nello strumento pianificatorio;

- la misura di consumo di suolo del 3,2%, dichiarata dal Comune, non sarebbe comunque consentita, in quanto non opererebbero i meccanismi premiali applicati e, quindi, non dovrebbe essere superato il limite di incremento della superficie urbanizzata dell’1% stabilito dal PTCP;

- il parere di compatibilità del PGT con il PTCP espresso dalla Provincia sarebbe illegittimo, per non aver rilevato tali erronee valutazioni;

- sarebbe altresì illegittima, e viene impugnata “*per quanto occorrer possa*”, la delibera di Giunta provinciale n. 332 del 24 maggio 2006, recante “*Indicazioni per l’attività istruttoria provinciale in ordine alle valutazioni di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP nel periodo transitorio sino all’adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/2005*”, richiamata nella valutazione di compatibilità.

2.1 Al riguardo, giova premettere che l’articolo 84, comma 2 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano del 2003 (doc. 17.1 dei ricorrenti), applicabile nel caso di specie, prevede che “*la quantità delle (...) espansioni insediative contenuta in un singolo strumento urbanistico comunale è ogni volta commisurata alla variazione massima ammissibile*

della superficie urbanizzata, intesa come incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata preesistente, in conformità alle indicazioni della Tabella 3 allegata”.

Nella Relazione al Documento di Piano del PGT di Segrate (doc. 13 dei ricorrenti) si legge che *“Nello stato di fatto il territorio di Segrate, secondo i criteri di determinazione del PTCP della Provincia di Milano, risulta avere una superficie urbanizzata pari a 1.215,36 mq che rappresenta il 69,77% del territorio comunale complessivo”.* La stessa Relazione evidenzia pertanto che, in applicazione della Tabella 3 al PTCP, l’incremento di superficie urbanizzata consentito, al netto di eventuali incrementi premiali, è da individuare nella misura massima dell’1% (v. pag. 157 della Relazione).

Segrate rientra infatti tra i comuni dell’ambito “Martesana Adda” con ICS (Indice del Consumo di Suolo: rapporto percentuale tra superficie urbanizzata a superficie territoriale comunale) compreso tra il 51 e il 100% e, quindi, nella “CLASSE E – ICS” della Tabella (riportata nella Relazione citata, e depositata altresì dai ricorrenti quale doc. 17.1); classe per la quale è previsto il limite più restrittivo al consumo di suolo.

2.1.1 Il Comune ritiene, secondo quanto affermato nella Relazione del Documento di Piano, di poter superare tale limite, beneficiando dei meccanismi premiali previsti dal PTCP.

Si fa anzitutto riferimento alle previsioni di cui all’articolo 85 delle NTA del PTCP, laddove si prevede la facoltà per i Comuni qualificati come “Centri di rilevanza sovracomunale” di *“concordare ulteriori quote di espansione, fino alla percentuale massima aggiuntiva pari al 2% della superficie urbanizzata, rispetto a quanto deducibile dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 84 comma 3”.*

Rileva al riguardo il Collegio che le condizioni previste per l’operatività del meccanismo premiale non ricorrono nel caso di specie.

Anzitutto, secondo quanto dichiarato nella stessa Relazione al Documento di Piano, Segrate non rientra tra i Centri di rilevanza sovracomunale riconosciuti dal

PTCP (v. doc. 17 dei ricorrenti, pag. 160). Inoltre, non risulta essere stato stipulato l'apposito "*Accordo organizzativo di pianificazione*" cui l'articolo 85, comma 2 delle NTA del PTCP espressamente subordina la premialità edificatoria.

Del resto, anche la Provincia, nella valutazione di compatibilità del PGT rispetto al PTCP, aveva espressamente affermato l'insussistenza delle condizioni per riconoscere la premialità (v. doc. 5 dei ricorrenti, pag. 6).

2.1.2 Sotto altro profilo, la Relazione al Documento di Piano afferma (alle pp. 163 ss.) che il Comune beneficia altresì del meccanismo premiale di cui agli articoli 86 e 96 delle NTA del PTCP in ragione del valore attribuito agli indicatori di sostenibilità di cui alla Tabella 6 allegata alle NTA del PTCP e della verifica delle politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica ed ambientale di cui alla Tabella 7 allegata alle NTA del PTCP. Il calcolo dei punteggi indicati nel Documento di Piano porta a un totale di 12,5, che consentirebbe un ulteriore incremento del consumo di suolo del 3%.

Al riguardo, i ricorrenti però sostengono che i punteggi indicati dal Comune sarebbero errati, in quanto:

- le superfici permeabili nelle aree di espansione sarebbero state determinate nella misura del 70% e, al fine di pervenire a tale elevato valore, sarebbe stata prevista un'artificiosa estensione degli ambiti di trasformazione; tale operazione non è reputata corretta dai ricorrenti, perché avrebbe dovuto logicamente comportare il computo integrale dell'estensione degli ambiti quale suolo consumato, il che non è però avvenuto;
- sarebbe irragionevole il riconoscimento del punteggio massimo per la connettività ambientale, a fronte delle previsioni del PGT che a ciò si riferiscono.

Con riferimento alla prima censura, rileva il Collegio che l'errore commesso dal Comune non attiene al calcolo delle superfici permeabili ai fini della premialità

(operato correttamente), bensì alla quantificazione delle superfici urbanizzate che determinano consumo di suolo, come si dirà al punto 2.2. seguente.

Più in dettaglio, l'Amministrazione ha esattamente scorporato la superficie effettivamente destinata all'edificazione dall'estensione complessiva dell'ambito al fine dell'attribuzione del punteggio premiale correlato all'entità delle superfici permeabili degli ambiti. Come peraltro si dirà al punto 2.2, l'intera estensione degli ambiti avrebbe dovuto però essere considerata come suolo consumato.

E' invece condivisibile l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale un errore è ravvisabile, nel calcolo delle premialità, allorché si attribuisce il punteggio massimo per la realizzazione della connettività ambientale. E ciò per le stesse ragioni che conducono, sul punto, all'accoglimento del secondo motivo di ricorso e che saranno meglio illustrate al successivo punto 3.2, al quale si rinvia.

Né rileva in senso contrario la circostanza, evidenziata dalla difesa comunale (memoria del 22 settembre 2014, pag. 23), che la premialità in questione sia stata riconosciuta dalla Provincia, poiché l'Ente si è limitato a esprimere, al riguardo, il proprio avviso, che deve tuttavia ritenersi errato, per le ragioni sopra dette.

2.1.3 In conclusione, è da ritenere che il Documento di Piano abbia illegittimamente affermato l'operatività del meccanismo premiale di cui all'articolo 85 delle NTA del PTCP e risulti non adeguatamente motivato, nei limiti di quanto sopra indicato, con riferimento al calcolo dei punteggi previsti dal meccanismo premiale di cui all'articolo 86 delle NTA del PTCP.

2.2 Sono altresì meritevoli di accoglimento le censure con le quali si contesta il criterio di calcolo utilizzato dal Comune per la determinazione della misura del suolo effettivamente consumato.

Al riguardo, è da rilevare che l'articolo 84 comma 3, secondo periodo delle NTA del PTCP stabilisce che, ai fini del calcolo del consumo di suolo *“per superficie urbanizzata s'intende la somma delle superfici esistenti e di quelle programmate con piano*

attuativo – ad uso residenziale, extraresidenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed infrastrutture pubbliche urbane, nonché per attrezzature di interesse generale, ad esclusione dei parchi urbani e territoriali – misurata alla data di adozione dello strumento urbanistico”.

La disposizione prevede quindi chiaramente che ai fini del consumo di suolo l'intera estensione delle superfici *“programmate con piano attuativo”* debba essere considerata come superficie urbanizzata, esclusi soltanto i *“parchi urbani e territoriali”*.

Ne discende che le aree non direttamente oggetto di trasformazione edificatoria privata presenti all'interno degli ambiti di trasformazione devono essere considerate come superfici urbanizzate, laddove non siano espressamente destinate a parchi.

Si tratta, del resto, di una previsione non irragionevole, poiché le aree non edificate presenti negli ambiti da trasformare ed eventualmente utilizzate per attrezzature di uso pubblico o, anche, a verde privato, sono interessate dall'azione antropica e non è quindi illogico ritenere che esse perdano la loro naturalità e non possano quindi essere più equiparate al suolo non consumato.

Con riferimento al caso del PGT di Segrate, dall'esame della Tavola A17 del Documento di Piano (doc. 13.3 dei ricorrenti) risulta che il calcolo del consumo di suolo effettivo sia stato compiuto scomputando integralmente la *“superficie a verde non urbanizzato”* presente all'interno degli ambiti di trasformazione, senza che, però, risulti l'effettiva integrale destinazione di tale superficie a *“parchi urbani e territoriali”*, come richiesto dalla richiamata previsione del PTCP.

Tuttavia le aree comprese negli ambiti di trasformazione e non interessate dalle edificazioni private sono genericamente indicate nelle Schede quali *“Dotazione di aree per servizi pubblici”* (v. pp. 53 ss. della Tavola A15, al doc. 13 dei ricorrenti). Dalle Schede delle aree di trasformazione contenute nella Tavola A15 del Documento di piano si evince altresì la possibilità di realizzare, nelle aree destinate

al c.d. *preverdissement* all'interno degli ambiti di trasformazione, anche "*verde pertinenziale*" (v. pag. 7 delle Linee guida per l'attuazione degli interventi di *preverdissement*, incluse nelle Schede della Tavola A15, al doc. 13 dei ricorrenti).

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, sono fondate le censure concernenti l'errore nei calcoli per la determinazione della superficie urbanizzata rilevante ai fini del consumo di suolo, in quanto la "*superficie a verde non urbanizzata*", che è stata scomputata da tale calcolo, non risulta coincidere con quella destinata a "*parchi urbani e territoriali*", che - essa sola - poteva essere esclusa.

Né a diverse conclusioni inducono le considerazioni svolte dalla difesa comunale (memoria del 22 settembre 2014, pp. 21 s.), la quale osserva che il comma 2 dell'articolo 84 delle NdA del PTCP consente il consumo di nuovo suolo solo ai Comuni che abbiano attuato almeno il 75% delle previsioni di trasformazione urbanistica stabilite dal previgente strumento pianificatorio locale e, ai fini del calcolo del raggiungimento di tale soglia, esclude appunto la "*superficie destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale o sovra comunale*". Secondo il Comune, poiché tali superfici sono escluse dalla soglia di cui al comma 2 dell'articolo 84, dovrebbero essere ritenute escluse anche da quella di cui al comma 3, che definisce la "*superficie urbanizzata*", ossia comportante consumo di suolo.

Il Collegio non condivide tale assunto, diversa essendo la *ratio* delle due norme. Invero, il comma 3 dell'articolo 84 delle NdA del PTCP stabilisce quali trasformazioni comportino consumo di suolo e, non recando alcun riferimento al precedente comma 2, ha una finalità del tutto differente: al fine di legittimare la programmazione del consumo di nuovo suolo, del tutto ragionevolmente esclude le superfici ad uso pubblico dal calcolo della soglia di attuazione delle previgenti previsioni di trasformazione urbanistica.

Diversamente, come detto, il comma 3 include nel concetto di superficie urbanizzata anche le aree non edificate presenti negli ambiti da trasformare ed

eventualmente utilizzate per attrezzature di uso pubblico o, anche, a verde privato, essendo comunque interessate dall'azione antropica – esclusi soltanto i parchi.

2.3 Per le medesime ragioni sopra esposte, deve ritenersi illegittima la valutazione resa dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 494 del 20 dicembre 2011 in ordine alla compatibilità del PGT con il PTCP.

In quella sede si sarebbe infatti dovuta rilevare l'erronea inclusione nel suolo non consumato delle superfici non oggetto di edificazioni private ricomprese nelle aree di trasformazione, benché non destinate a parchi.

La valutazione resa si limita, invece, ad affermare una *“valutazione di compatibilità condizionata”*, richiedendo in particolare al Comune – per quanto qui rileva – di *“verificare le modalità di calcolo delle superfici delle previste aree di trasformazione che definiscono il nuovo consumo di suolo, considerando le aree al netto della superficie destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico ceduta all'Amministrazione comunale, nonché la corretta applicazione dei meccanismi premiali, garantendo contestualmente il rispetto dei parametri previsti dall'art. 84 delle NdA del PTCP vigente secondo le modalità indicate dalla DGP n.332/06, aggiornando conseguentemente gli elaborati del Documento di Piano”*.

La Provincia, quindi, incorre anch'essa nell'errore sopra rilevato quanto al calcolo del consumo di suolo.

Va inoltre evidenziato che, contrariamente a quanto affermato da Europa 2000 s.r.l. (memoria del 22 settembre 2014, p. 7), le censure dirette contro la verifica di compatibilità espressa dalla Provincia non sono tardive, trattandosi di atto endoprocedimentale la cui illegittimità non avrebbe potuto essere fatta valere se non in occasione dell'impugnazione della delibera di approvazione del P.G.T.

I ricorrenti censurano altresì, con la formula *“per quanto occorrer possa”*, anche la delibera di Giunta provinciale n. 332 del 2006 (doc. 6 dei ricorrenti), richiamata nella valutazione provinciale, poiché il riferimento alla *“superficie destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico”*, sarebbe desunto da una nota alla Tabella B delle *“Note*

per la compilazione della scheda e per la redazione delle cartografie allegata” di cui all’Allegato B alla predetta delibera di Giunta provinciale n. 332 del 2006, recante le indicazioni per lo svolgimento dell’attività istruttoria provinciale in ordine alla valutazione di compatibilità degli strumenti comunali con il PTCP.

Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover confermare sul punto la giurisprudenza della Sezione, la quale ha avuto modo recentemente di rilevare che *“la delibera n. 332/2006 (...) non costituisce atto regolamentare ma un semplice atto di indirizzo rivolto agli uffici, in merito all’istruttoria per la valutazione della compatibilità del PTCP con gli strumenti urbanistici comunali, nel periodo transitorio sino all’adeguamento del PTCP alla legge regionale 12/2005”* (così TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 2 aprile 2014, n. 856).

Ne deriva che tale atto, di mero carattere “interno”, non poteva in ogni caso vincolare né il Comune (nella redazione del proprio strumento pianificatorio), né la Provincia (quanto alla valutazione di compatibilità) ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 delle Nda del PTCP, che costituisce l’unico effettivo parametro di riferimento al fine di determinare la legittimità degli atti rispettivamente emanati.

Difetta, pertanto, ogni interesse a censurare la delibera in questione, priva di alcun carattere lesivo.

2.4 Vanno infine respinte le eccezioni sollevate dal Comune, secondo il quale le censure dei ricorrenti in tema di consumo di suolo sarebbero in ogni caso inammissibili per difetto di interesse, in quanto le previsioni a ciò attinenti contenute nel PTCP non rientrerebbero tra le disposizioni aventi carattere prescrittivo e prevalente, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e avrebbero quindi potuto essere disattese dal Comune (v. memoria del 22 settembre 2014, pag. 18 s.).

E infatti la circostanza che le previsioni in materia di consumo di suolo non rientrino tra quelle cui è espressamente attribuito carattere prescrittivo e prevalente

non implica affatto la loro irrilevanza né comporta, di per sé ed in ogni caso, la legittimità dell'operato del Comune che le abbia disattese.

E' ben vero che il Comune ha facoltà di discostarsi, in sede di approvazione del proprio PGT, dalle previsioni del PTCP "*di carattere orientativo*", come si evince anche dal disposto dell'articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12 del 2005. Tuttavia, una tale determinazione, per potersi reputare legittima, deve essere assunta consapevolmente dal Comune, sulla base di una corretta ricognizione degli elementi di fatto e con un'adeguata motivazione che dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico che abbiano indotto l'Ente a discostarsi dalle previsioni dello strumento sovraordinato.

Tale assunto è confermato anche dal richiamato articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12 del 2005, il quale prevede che, a fronte di osservazioni provinciali relative a previsioni non prescrittive e prevalenti del PTCP, il Comune sia chiamato ad "*assumere le definitive determinazioni*", ossia a decidere di adeguarsi o – motivatamente – di discostarsi dagli indirizzi provinciali.

Ciò non risulta però essere avvenuto nel caso di specie, poiché – come detto – le previsioni di consumo di suolo risultano basate su calcoli non corretti e, inoltre, non è stato esattamente determinato il limite che il Comune avrebbe dovuto assumere quale punto di riferimento, eventualmente al fine di discostarsene motivatamente.

L'errata ricostruzione dei dati di riferimento impedisce, dunque, in ogni caso di ritenere legittimo l'operato comunale, sotto il profilo qui considerato.

2.5 In definitiva, per tutte le suesposte ragioni, il primo motivo di ricorso è fondato.

3. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso i ricorrenti articolano numerose censure concernenti la realizzazione della connettività ecologica in ambito locale.

3.1 Giova premettere che la rete ecologica regionale è ora disciplinata dall'articolo 3-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12.

La previsione normativa richiamata stabilisce in particolare, al comma 1, che la Rete Ecologica Regionale (RER) è costituita dalle aree naturali protette e *“dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR)”*.

Già antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione, la Rete Ecologica Regionale è stata individuata dal Piano Territoriale Regionale.

In particolare, il PTR approvato con delibera della Giunta regionale n. 8/951 del 19 gennaio 2010 e successive modificazioni definisce la RER come *“la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica”* e la include tra le *“infrastrutture prioritarie per la Lombardia”* (v. paragrafo 1.5.6 del Documento di Piano del PTR, prodotto per estratto dai ricorrenti al doc. 18, pag. 40).

Inoltre, la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 8/8515 (doc. 19 dei ricorrenti) ha dettato *“Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”*.

Il paragrafo 2 del documento allegato a quest'ultima deliberazione prevede l'articolazione della RER in un livello regionale, un livello provinciale e un livello comunale.

Le Reti Ecologiche Comunali (REC) sono poi disciplinate al paragrafo 5.

In particolare, al punto 5.1 si indicano le modalità per la realizzazione dei progetti di rete ecologica, i quali – oltre a recepire le indicazioni di livello regionale e provinciale, adattandole alla scala comunale – devono anche operare il riconoscimento degli ambiti e degli habitat da sottoporre a un regime di tutela o a una destinazione d’uso compatibile, definire le “*concrete azioni*” per l’attuazione del progetto di rete ecologica, nonché precisare gli strumenti necessari a garantire la sostenibilità economica degli interventi (mediante il ricorso a meccanismi perequativi, a compensazioni o a convenzioni).

3.2 Ciò premesso in linea generale, devono trovare accoglimento le censure svolte dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, laddove essi evidenziano che la tavola A21 del Documento di Piano del PGT di Segrate (doc. 13.6), recante l’individuazione della Rete Ecologica Comunale, reca alcune incongruenze e lamentano inoltre che dalla lettura complessiva degli atti di piano – e, in particolare, oltre al citato DdP, anche dell’articolo 12 del DdP e dell’articolo 5.1 del Piano dei Servizi – risulta il sostanziale rinvio delle scelte concernenti la REC alla pianificazione attuativa.

Rileva al riguardo il Collegio che dall’esame della predetta Tavola A21 risulta effettivamente la mancata individuazione di un “varco da deframmentare” in corrispondenza del punto di collegamento tra i due corridoi C e D (che dovrebbe avvenire in un’area interessata dalla presenza di una ex cava, del PII Vecchia Olghia, nonché dal passaggio della futura variante alla via Monzese), nonché la previsione del passaggio del corridoio C sopra la Cassanese, senza ulteriori precisazioni in merito alle modalità con cui tale attraversamento dovrebbe avvenire.

Le previsioni in questione appaiono manifestamente irragionevoli ed evidenziano un difetto di istruttoria, poiché non vengono indicate le azioni concrete ed

effettive per la realizzazione della prevista connettività ecologica, tali da superare le rilevate criticità, e non è comprovata la reale fattibilità dei corridoi.

Al riguardo, non possono condividersi le affermazioni della difesa comunale, la quale evidenzia che i corridoi in questione non fanno parte della RER (infrastruttura prioritaria), bensì della REC (v. memoria comunale del 22 settembre 2014, pp. 25 s.).

E invero, la circostanza che non sia interessato il tracciato dell'infrastruttura regionale primaria non elide di per sé l'illogicità e il difetto di istruttoria ravvisabili con riferimento alle previsioni elaborate a livello comunale.

Né, d'altra parte, possono essere assecondate le argomentazioni svolte dall'amministrazione e da Lindos s.r.l. (v. memoria di quest'ultima del 22 settembre 2014, p. 20), laddove si afferma che il Documento di Piano non aveva l'onere di determinare puntualmente le modalità di attuazione della REC e che le previsioni di dettaglio sono state correttamente rinviate alla fase di attuazione degli ambiti di trasformazione.

Invero - osserva il Collegio - la Relazione al Documento di Piano stabilisce la vincolatività dei corridoi ecologici e impone di prevedere *“un sistema verde senza elementi di discontinuità e di larghezza sufficiente a garantire l'aumento sensibile della valenza ambientale ed ecologica del territorio comunale”* (v. doc. 13 dei ricorrenti, pag. 169).

Ma, anziché individuare immediatamente il corridoio ecologico, è stata introdotta una previsione di contenuto generico e indeterminato, che rinvia ogni determinazione alla fase di attuazione degli ambiti di trasformazione e non consente di stabilire né quali debbano essere in concreto le caratteristiche della REC (di cui si prescrive solo una *“larghezza sufficiente”*), né in che modo debbano essere superate le criticità sopra evidenziate (e che il DdP non mette neppure a fuoco).

Tuttavia, la scelta di rinvio operata dal DdP è illegittima non essendo coerente con la natura stessa dello strumento che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 – pur non avendo valenza prescrittiva in ordine al regime giuridico dei suoli – reca l'inquadramento strategico delle scelte generali operate dalla pianificazione comunale.

L'articolo 8, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 12 del 2005 demanda infatti al Documento di Piano il compito di individuare “(...) anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva”. E, al riguardo, tra i criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale sono da ritenere incluse le modalità realizzative e le azioni che rendono concretamente fattibile l'attuazione della REC, costituente una declinazione in ambito locale della RER.

Pur essendo dunque fisiologico, nella redazione del Documento di Piano, il rinvio degli aspetti di dettaglio alla pianificazione attuativa, è tuttavia in sede di determinazione degli ambiti di trasformazione che devono essere precisate le caratteristiche in concreto che la REC dovrà assumere, prevedendo le necessarie azioni attuative e assicurandone la fattibilità.

E invero, considerata la natura stessa dei corridoi ecologici, che costituiscono un reticolo di cui va assicurata la continuità, il rinvio di tali determinazioni al piano attuativo non garantisce la possibilità del reperimento di soluzioni alternative, laddove le criticità dovessero risultare, in quella sede, non superabili.

Quanto, invece, alle censure concernenti la classificazione dei corridoi ecologici come aree a “sensibilità paesaggistica media” si rinvia a quanto si dirà al punto 4 con riferimento al quarto motivo di ricorso.

In conclusione sul punto, va accolto pure il secondo motivo di ricorso.

3.3 Con il terzo motivo si allega l'illegittimità della mancata acquisizione della valutazione di compatibilità della Regione in merito all'attuazione in ambito locale della RER, costituente infrastruttura prioritaria.

Il motivo è infondato.

Occorre anzitutto tenere presente – come anche rilevato sopra – che la RER consiste in un'infrastruttura che si articola in un livello regionale primario, un livello provinciale e un livello locale (così la richiamata delibera di Giunta regionale n. 8515/2008 - doc. 19 dei ricorrenti). Coerentemente, il PTR stabilisce che *“la traduzione sul territorio della RER avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la RER”* (v. pag. 40 del DdP del PTR – doc. 18 dei ricorrenti). Parimenti, anche il già citato articolo 3-ter della legge regionale n. 86 del 1983 prevede, al comma 4, che *“La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi”*.

D'altra parte, il carattere di infrastruttura prioritaria della RER è espressamente affermato – come sopra già evidenziato – dal PTR, ed è stato altresì riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2170, concernente una fattispecie di interferenza rispetto alla rete primaria regionale).

Va, poi, tenuto presente che la disciplina legislativa regionale prevede che le infrastrutture prioritarie individuate nel PTR prevalgano sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali (articolo 20, commi 4 e 5 della legge regionale n. 12 del 2005) e, inoltre, che *“Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo”*, ossia a richiedere una valutazione di compatibilità alla Regione (v. articolo 13, comma 8 della legge regionale n. 12 del 2005).

Premesso tale quadro di riferimento, ritiene il Collegio che la valutazione di compatibilità regionale prescritta dalla richiamata disposizione della legge regionale n. 12 del 2005 si riferisca solo al caso in cui il Comune sia tenuto a recepire le previsioni vincolanti del PTR. Ciò accade, in particolare, laddove l'Ente locale sia tenuto a introdurre nel proprio strumento urbanistico, adattandolo alla scala locale, il tracciato della rete primaria regionale. Qualora invece si faccia questione delle mere ulteriori articolazioni locali della RER, introdotte dallo strumento urbanistico, non si pone per definizione un problema di recepimento di prescrizioni vincolanti del PTR, ma solo di corretta attuazione degli indirizzi in esso contenuti in merito allo sviluppo in ambito comunale dell'infrastruttura regionale.

In tale ipotesi, la valutazione di compatibilità con gli obiettivi di livello sovracomunale non è svolta dalla Regione, ma dalla Provincia, sulla base del proprio PTCP, il quale reca altresì l'articolazione provinciale della RER.

Tale ricostruzione si ricava dal chiaro disposto dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005, laddove la previsione normativa distingue nettamente la valutazione di compatibilità del PGT svolta dalla Provincia – sempre necessaria – da quella demandata alla regione, che è invece meramente eventuale.

In particolare, la valutazione provinciale è richiesta in ogni caso in cui la Provincia sia dotata di un PTCP (v. articolo 13, comma 5) e, inoltre, come già chiarito dalla Sezione, riguarda anche la compatibilità del PGT con le previsioni non aventi carattere prescrittivo e prevalente (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 8 settembre 2011, n. 2191).

Al contrario, la valutazione di compatibilità regionale è prevista dal richiamato comma 8 dell'articolo 13 solo in presenza di previsioni del PTR che debbano essere obbligatoriamente recepite. Tipologia, questa, nella quale certamente rientra

L'introduzione nel PGT del tracciato della rete ecologica primaria regionale, ma non anche il suo ulteriore sviluppo locale.

Nel caso oggetto del presente giudizio, la difesa comunale e quella di Europa 2000 s.r.l. hanno esattamente evidenziato che i corridoi ecologici cui si riferiscono i ricorrenti costituiscono autonome articolazioni della REC, ma non attengono alla nervatura primaria dell'infrastruttura, stabilita a livello regionale, che il Comune era tenuto obbligatoriamente a inserire nel proprio strumento pianificatorio.

Deve quindi concludersi che non fosse necessaria, con riferimento alla previsione di tali corridoi, una valutazione di compatibilità da parte della Regione, posto che la verifica della corretta declinazione della RER in ambito locale, quanto ai suoi sviluppi ulteriori rispetto alle articolazioni regionali e provinciali, deve essere svolta dalla Provincia nell'ambito della valutazione ad essa demandata in ordine ai contenuti del PGT.

Va quindi ribadita l'infondatezza del terzo motivo di ricorso.

4. Con il quarto motivo si allega che irragionevolmente la Carta della sensibilità Paesaggistica del Piano delle Regole del PGT di Segrate (doc. 15.2 dei ricorrenti) avrebbe riconosciuto al c.d. Golfo agricolo, costituente l'unico ambito esteso non urbanizzato, soltanto una "*sensibilità paesaggistica media*". La stessa censura, come sopra detto, viene articolata con il secondo motivo di ricorso anche con riferimento alla analoga qualificazione attribuita ai corridoi ecologici lungo i collegamenti tra gli insediamenti.

Al riguardo, rileva il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, i ricorrenti si limitano ad affermare genericamente, con inammissibili censure di merito, la ritenuta assurdit  della qualificazione operata dallo strumento urbanistico, senza allegare elementi specifici volti a dimostrare tale assunto ed a farne derivare un vizio funzionale.

Occorre però tenere presente che, come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale “*le decisioni assunte in sede di pianificazione costituiscono apprezzamenti di merito che sono sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare*” (così, *ex multis*, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 15 maggio 2014, n. 1281).

Nella specie, non essendo dimostrata la manifesta illogicità delle scelte operate dal Comune, la censura va pertanto respinta.

5. Con i motivi dal quinto al decimo, che possono essere congiuntamente esaminati, vengono articolate una serie di censure concernenti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica resa con riferimento al PGT di Segrate.

In particolare, i ricorrenti lamentano: la presenza di carenze istruttorie e motivazionali del Rapporto ambientale (quinto motivo) e del parere motivato (sesto motivo), la mancata considerazione di scenari alternativi (settimo motivo), la previsione di uno sviluppo urbano incoerente rispetto agli indicatori statistici di incremento demografico (ottavo motivo), l'avvio tardivo della VAS rispetto al procedimento di formazione del PGT (nono motivo), l'irragionevolezza delle previsioni del PGT relative al c.d. *preverdissement* (decimo motivo).

5.1 Al riguardo, va anzitutto respinta l'eccezione della difesa comunale secondo la quale le censure sarebbero inammissibili, in quanto i ricorrenti non avrebbero dimostrato la concreta lesione alla loro proprietà arrecata dagli esiti della procedura di VAS.

Al riguardo, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale, più volte espresso anche dalla Sezione, secondo cui il ricorrente che si duole dell'illegittimità della VAS ha l'onere di comprovare la lesione arrecatagli dallo svolgimento della procedura. Ciò in quanto l'interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di

propria spettanza, richiedendosi, invece “che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., e pertanto l’istante avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà (...)” (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133. Nello stesso senso v. anche le sentenze di questa Sezione n. 2423 dell’8 ottobre 2014, n. 1605 del 18 giugno 2014, n. 1355 del 27 maggio 2014, n. 297 del 27 gennaio 2012).

Nel caso di specie, tuttavia, l’azione non è proposta a difesa della proprietà di alcuno dei ricorrenti, bensì a tutela dell’interesse diffuso all’ambiente, che viene azionato in giudizio in virtù della legittimazione speciale riconosciuta ai sensi della legge n. 349 del 1986.

A fronte di tale posizione legittimante, risulta dimostrato nel ricorso l’interesse ad agire, poiché l’azione proposta è volta proprio a conseguire la rimozione di provvedimenti amministrativi di cui si allega il carattere lesivo nei confronti del “bene ambiente”, che si intende tutelare.

Deve quindi essere esclusa la prospettata inammissibilità delle censure rivolte contro le ritenute carenze della procedura di VAS del PGT.

5.2 Venendo all’esame delle doglianze, ritiene il Collegio che debbano trovare accoglimento quelle articolate con il quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo motivo avverso carenze istruttorie e motivazionali della VAS.

5.3 Va anzitutto evidenziato che l’articolazione della procedura è sintetizzata all’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale essa “comprende (...) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.

L'articolo 13, comma 4 del medesimo decreto stabilisce poi che *“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”*.

Premessi tali sintetici dati normativi, va rilevato che nel caso di specie il Rapporto ambientale (depositato per estratto dai ricorrenti al doc. 16.1) prende in esame, al paragrafo 7.2.6 (pp. 209 ss.) gli *“Effetti derivanti dall'attuazione degli ambiti di trasformazione”* e, in tale sede, si limita a considerare le previsioni relative a tali aree di intervento contenute nel DdP e a individuare, per ciascun ambito, le *“problematiche (...) in termini di impatti sul contesto e di rapporti con i vincoli individuati a livello comunale e sovracomunale”* e le *“indicazioni per ovviare alle eventuali pressioni che dovessero gravare sull'area”*.

Si tratta di indicazioni che, come esattamente rilevato dai ricorrenti, non prendono in esame i valori ambientali ed ecosistemici dell'attuale destinazione agricola delle aree e non esaminano gli impatti ambientali complessivi delle trasformazioni previste.

E invero, contrariamente a quanto affermato dalla difesa comunale, il Rapporto ambientale muove dal presupposto che l'attuale carattere di aree incolte degli ambiti (circostanza che peraltro i ricorrenti contestano) li qualifichi come sostanzialmente privi di valore ambientale. Rispetto a tale stato di fatto, viene presa realmente in considerazione, reputandola migliorativa, la sola opzione data dall'esecuzione del *preverdissement* (che consiste – in estrema sintesi – nella piantumazione preventiva degli ambiti di trasformazione, in parte mediante essenze a rapida crescita destinate in un secondo momento a essere sostituite dalle costruzioni, e in parte mediante alberature di maggior pregio da mantenere in loco) e dell'associata parziale edificazione delle aree stesse (v. le pp. 196 ss. del Rapporto

ambientale, depositate dal Comune quale doc. 11, e richiamate dallo stesso Comune nelle proprie difese).

In altri termini, il Rapporto ambientale non valuta effettivamente le possibilità connesse ad eventuali altre destinazioni non edificatorie delle aree e non pondera comparativamente tali diverse possibili opzioni, pur prospettate dalla cittadinanza, nel quadro di un'effettiva analisi dei relativi costi e benefici.

Inoltre – ciò che più rileva – il Rapporto ambientale esamina partitamente le trasformazioni e le azioni previste rispetto ai *singoli* ambiti di trasformazione (v. in particolare le pp. 210-221 del Rapporto, richiamate anche dalla difesa comunale), ma non prende espressamente in considerazione l'effetto derivante dal cumulo della simultanea trasformazione di tutte le aree in questione.

Il documento, in particolare, non evidenzia, nel quadro di un'analisi comparativa dei relativi vantaggi e svantaggi, il “costo” derivante dalla trasformazione simultanea delle aree e della correlativa perdita di suoli agricoli. E ciò a fronte del dato, incontrovertito tra le parti, che lo strumento pianificatorio interviene in un territorio già fortemente urbanizzato, ove le aree di che trattasi rappresentano pressoché gli ultimi spazi di ampiezza apprezzabile di suolo libero da edificazioni.

Del resto, anche la difesa comunale evidenzia come il Rapporto ambientale abbia preso in considerazione lo stato attuale e il miglioramento attribuibile alle trasformazioni ipotizzate per *ciascuna* delle aree (v. memoria comunale del 22 settembre 2014, pag. 30), e quindi non abbia operato una valutazione del contesto territoriale complessivo.

Né tale elemento appare smentito dalle indicazioni contenute nel Rapporto ambientale e nella Sintesi non tecnica che la stessa difesa comunale richiama (nella replica del 2 ottobre 2014, p. 9) al fine di evidenziare il ritenuto compimento di una valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni.

Ed, invero, il paragrafo del Rapporto ambientale richiamato dal Comune reca la “*Tabella 7.2 – Stima delle pressioni potenzialmente indotte dalle azioni di Piano*” (v. pag. 191 del Rapporto ambientale, doc. 22.c.3 del Comune), che quantifica schematicamente il mero incremento dei consumi idrici, della produzione di rifiuti e dei carichi inquinanti generato dalle nuove previsioni di piano. Dati, questi, che nulla dicono in merito alla sostenibilità complessiva delle trasformazioni, in particolare quanto al sacrificio delle ultime porzioni residue di suolo agricolo e della biodiversità, che è quanto lamentano i ricorrenti.

D’altro canto, anche nella parte della Sintesi non tecnica richiamata dal Comune (p. 35 - doc. 22.c.4 del Comune e doc. 16.4 dei ricorrenti) si afferma solo, genericamente, che “*l’insieme delle trasformazioni configura un disegno urbano maggiormente incentrato sulla creazione di un effetto città che potrebbe portare benefici effettivi in termini di miglioramento della qualità dell’abitare per i residenti?*” e, inoltre, che “*l’estensione degli ambiti di trasformazione è controbilanciata da un basso rapporto di copertura delle edificazioni e dalla previsione di riservare ampie porzioni al loro interno per la realizzazione di spazi verdi che entrino in relazione con il sistema complessivo a livello comunale*”. Ossia si esprimono valutazioni che attengono alla qualità abitativa per i residenti, e non invece alla considerazione degli effetti congiunti sulle matrici ambientali della simultanea trasformazione di tutti gli ambiti.

Lo scopo della VAS è, però, proprio quello di evidenziare gli effetti complessivi sul territorio attribuibili all’insieme delle previsioni di piano, e non già a singoli progetti di intervento, poiché proprio in ciò risiede la differenza rispetto alla diversa procedura di VIA (Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446).

Né alle suesposte considerazioni si contrappone la circostanza, rappresentata dalla difesa comunale (v. memoria del 16 giugno 2014, pp. 3 s.) e da Europa 2000 s.r.l. (memoria del 16 giugno 2014, p. 8), che gli ambiti di trasformazione non sono tra loro contigui e che, in particolare, le aree TR 3 e TR4 non sono confinanti con le

aree TR 1 e TR 2. Si tratta infatti di aree comunque ricadenti nel medesimo quadrante del territorio cittadino. Inoltre, come detto, costituisce in ogni caso oggetto specifico della VAS verificare l'effetto combinato di tutte le trasformazioni previste dallo strumento pianificatorio, accertando proprio nell'ambito della procedura se e in che misura gli interventi previsti in aree diverse possano risultare tra loro interferenti o determinare impatti cumulativi.

Conseguentemente, la mancata considerazione della sommatoria degli effetti derivanti dalla simultanea trasformazione di pressoché tutte le residue aree agricole costituisce di per sé una evidente carenza istruttoria del Rapporto ambientale, tale da evidenziarne, di per sé, l'illegittimità.

5.4 I ricorrenti censurano altresì il parere motivato (doc. 4 dei ricorrenti e doc. 22.c.2 del Comune), in quanto esso afferma il ruolo marginale dell'attività agricola nel territorio di Segrate e attribuisce valore ambientale al c.d. preverdissement degli ambiti di trasformazione, senza però prendere effettivamente in considerazione le possibili alternative rispetto all'urbanizzazione delle aree.

Le doglianze meritano accoglimento, per le medesime ragioni già evidenziate con riferimento al Rapporto ambientale.

E invero, risulta agli atti – e dallo stesso PGT, come rilevato nell'esame del primo motivo – l'altissimo tasso di urbanizzazione già attualmente rilevabile nel territorio di Segrate; circostanza, questa, che già di per sé comporta la necessità di effettuare un'attenta ponderazione delle scelte comportanti l'ulteriore perdita di suolo agricolo.

Al riguardo, la difesa comunale rappresenta (memoria del 22 settembre 2014, pag. 31) che l'area del c.d. Golfo agricolo risulta non coltivata da oltre un decennio.

Tuttavia, tale circostanza di per sé non comporta il venir meno della rilevanza della destinazione agricola del suolo, potendo questa essere ripristinata.

Va, al riguardo, tenuto presente che l'articolo 4-*quater* della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, nel riconoscere il suolo quale “*bene comune*”, stabilisce che “*Ai fini della presente legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree umide, infrastrutture rurali.*” (comma 1). E la medesima previsione normativa precisa poi espressamente – per quanto qui rileva – che “*La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo automatico la perdita dello stato di suolo agricolo*” (comma 4).

D'altra parte, i ricorrenti hanno depositato agli atti del giudizio la relazione tecnica del Prof. Roberto Comolli (doc. 4 allegato al terzo ricorso per motivi aggiunti), che analizzando i terreni delle aree TR 1, TR 2, TR 3 e TR4 ne ha ampiamente illustrato e documentato l'idoneità all'uso agricolo. In particolare, i terreni vengono inquadrati nella classe II_s secondo la *Land Capability Classification*, evidenziando che “*si tratta dunque di suoli di ottime caratteristiche e di ampia multifunzionalità, che si prestano ottimamente per l'utilizzo agricolo. In altri Paesi, ad esempio gli Stati Uniti d'America, questi suoli (insieme a quelli di I classe) entrano a far parte della categoria dei terreni migliori, da preservare anche ai sensi delle normative vigenti (Farmland Protection Policy Act).*” (v. pag. 5 della relazione). Nella relazione si legge poi che “*In conclusione, si può affermare che i suoli dell'unità cartografica 4 della Carta dei Suoli, i quali sono presenti in tutte le aree considerate (TR1, TR2, TR3 e TR4) in comune di Segrate, sono di buona qualità e possiedono ottime caratteristiche dal punto di vista della capacità d'uso e dei servizi ecosistemici forniti: se ne raccomanda la conservazione all'utilizzo agricolo e si sconsiglia vivamente il loro consumo a fini edificatori*” (pag. 6).

Da tutte le considerazioni sopra esposte deriva che il sacrificio della destinazione agricola del suolo avrebbe dovuto essere preso specificamente in considerazione nell'ambito della procedura di VAS, la quale invece – come detto – si è limitata a ritenere la trasformazione edificatoria degli ambiti e il relativo *preverdissement* come preferibili, dal punto di vista ambientale, rispetto alla presente situazione di assenza di colture in atto (peraltro contestata dai ricorrenti).

5.5 Deve, altresì, trovare accoglimento, per le stesse ragioni, il settimo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata considerazione di scenari alternativi rispetto alla trasformazione degli ambiti.

E invero, non risultano realmente ponderate le sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza, tra le quali figura la relazione tecnico-agronomica del prof. Marco Fabbri (doc. 12.1 dei ricorrenti), depositata in sede di osservazioni al piano, che evidenzia le potenzialità agricole e ambientali dell'area del c.d. Golfo agricolo (corrispondente agli ambiti di trasformazione TR1 e TR2).

La mancata effettiva considerazione di possibili alternative risulta del resto espressamente dichiarata, come ben evidenziato dai ricorrenti, nelle controdeduzioni alle osservazioni (doc. 1.a dei ricorrenti), laddove reiteratamente si afferma che le scelte di piano sono considerate sostanzialmente come “date” e che lo scopo del Rapporto ambientale è ritenuto solo quello di consentirne il migliore inserimento delle trasformazioni previste nel contesto ambientale (v. esemplificativamente la controdeduzione all'osservazione n. 106 di Sella – WWF Martesana, al punto E, a pag. 130).

Ciò però contraddice lo scopo e la finalità stessa della Valutazione Ambientale Strategica, che – come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale – è proprio quella di “(...) *garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se*

effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio” (così Cons. Stato, n. 2446 del 2013, *cit.*).

D'altra parte, con riferimento alla VIA, ma con argomentazioni da ritenere mutuabili in tema di VAS, si è rilevato che *“La giurisprudenza ha ripetutamente affermato (Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 5 luglio 2010, n. 4246; VI, 17 maggio 2006, n. 2851) che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero (...).”* (così Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre, 2014, n. 4928).

Se tali principi operano in materia di VIA – ossia con riferimento a una procedura che si riferisce a singoli interventi – essi sono *a fortiori* predicabili con riguardo alla VAS, che per sua stessa natura si colloca nel momento, anteriore, in cui l'amministrazione è chiamata a compiere le scelte strategiche in tema di assetto del territorio, valutando comparativamente i costi e i benefici delle diverse alternative pianificatorie.

Ne deriva che una valutazione che si limiti a riscontrare la compatibilità ambientale dei singoli ambiti di trasformazione e gli effetti migliorativi che si reputano attribuibili a ciascuna delle trasformazioni previste, individualmente considerate, senza valutare effettivamente il “costo” ambientale delle stesse in termini di esaurimento delle disponibilità di suolo agricolo nel territorio comunale, e senza ponderare effettivamente le alternative praticabili, appare per ciò solo carente.

5.6 Meritevoli di accoglimento sono altresì le censure articolate con l'ottavo motivo, con le quali si evidenzia la mancata considerazione della sostenibilità del rilevante incremento urbanizzativo previsto dal PGT in un contesto già fortemente urbanizzato.

E invero, i ricorrenti rappresentano che la popolazione di Segrate risulta sostanzialmente stabile da circa un trentennio e che l'attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, unita all'attuazione dei PII, comporterà un incremento di popolazione di oltre il 50% rispetto all'attuale.

Tali affermazioni non sono specificamente contestate dal Comune, il quale si limita a evidenziare che le stime di crescita della popolazione sono state effettivamente prese in considerazione dalla Relazione al Documento di Piano, richiamandone le parti pertinenti (pp. 65-81 e 138 s. della Relazione, doc. 22.a.2 del Comune).

In particolare, la Relazione al Documento di Piano conferma che la popolazione di Segrate è diminuita nel periodo 2000-2008, in linea con il *trend* dei Comuni in Provincia di Milano (v. pag. 65). A fronte di tale dato, la previsione di un incremento dell'urbanizzazione viene motivata affermando che *“la verifica della capacità insediativa del Piano è stata quindi compiuta non sulla base dei trend di aumento della popolazione locale, analisi che svolta al centro dell'area metropolitana non avrebbe alcun significato, ma verificando la capacità del sistema urbano di aumentare la propria popolazione mantenendo una buona qualità dei servizi e delle infrastrutture. La capacità insediativa è stata quindi verificata sugli aspetti esogeni che sono influenzati dall'attrattività del comune di Segrate rispetto all'accessibilità al centro di Milano, rispetto alla dotazione dei servizi, all'attrattività delle aree produttive e all'offerta insediativa di qualità.”* (v. pag. 138 della Relazione).

In altri termini, il piano reca bensì una motivazione della scelta di aumentare l'urbanizzazione del Comune, ma non evidenzia – in particolare nell'ambito della procedura di VAS – la sostenibilità ambientale di tale assai rilevante incremento del

carico insediativo in un comune già fortemente urbanizzato, che è ciò che viene censurato nel ricorso.

Anche sotto questo profilo va dunque ribadito quanto già evidenziato in merito alla carenza, nell'ambito della VAS, di una reale analisi dei costi e dei benefici derivanti dalle trasformazioni programmate dallo strumento pianificatorio, considerate nel loro complesso.

5.7 Parimenti fondato è anche il decimo motivo di ricorso, poiché le scelte comunali concernenti la realizzazione del c.d. *preverdissement* non risultano supportate da adeguata istruttoria.

Al riguardo, occorre tenere presente che il *preverdissement* prefigurato dal PGT di Segrate consiste – come sopra detto – nella piantumazione preventiva degli ambiti di trasformazione, in parte mediante essenze a rapida crescita destinate in un secondo momento a essere sostituite dalle costruzioni, e in parte mediante alberature di maggior pregio da mantenere *in loco*.

Nella dichiarazione di sintesi finale della VAS (doc. 16.2 dei ricorrenti) si legge, al paragrafo 7.2.1, che “*Considerata la modesta qualità ecosistemica attuale attribuibile al territorio comunale di Segrate nel suo complesso, si è stabilito come obiettivo di riferimento un miglioramento del valore attuale da perseguirsi con l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano. L’ottenimento di tale risultato è affidato alle variazioni di qualità ecosistemica ottenibile nelle Aree di Trasformazione del DdP cui è stato assegnato uno specifico obiettivo di miglioramento del valore ambientale tramite la previsione di categorie di interventi di riqualificazione ecosistemica da attuarsi negli spazi pubblici e nel verde pertinenziale delle porzioni edificate*”. In altri termini, la VAS attribuisce al *preverdissement* un ruolo determinante per il miglioramento del valore ambientale degli ambiti di trasformazione.

Tale valutazione appare, tuttavia, non supportata da adeguata istruttoria, poiché non risulta aver preso in considerazione le evidenze risultanti dal parere reso

dall'ARPA il 23 settembre 2010 (il cui contenuto è riportato per estratto a pag. 45 del ricorso), ove si rappresenta che il valore delle aree a parco o a verde in termini di compensazione ambientale “*deve essere stimata in considerazione del contributo che queste aree portano allo sviluppo degli habitat naturali e delle biodiversità sul territorio*” e che le politiche di *preverdissement* non concorrono “*necessariamente o in modo rilevante alla riqualificazione della rete ecologica sul territorio comunale*”, poiché non svolgono funzione di mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico e non necessariamente concorrono allo sviluppo di habitat naturali.

E invero, come ben evidenziato nel ricorso, le Linee guida per la realizzazione del *preverdissement* (Tavola A15 del Documento di Piano) non consentono di stabilire esattamente la futura destinazione delle aree non destinate all'edificazione degli ambiti di trasformazione. Esse, inoltre, non solo non escludono, ma sembrano anzi consentire l'utilizzazione di aree oggetto di *preverdissement* anche per la realizzazione di verde pertinenziale agli edifici, come tale ragionevolmente idoneo ad assicurare la biodiversità e lo sviluppo di habitat naturali.

Anche sotto questo profilo si rileva, dunque, la carenza di istruttoria della procedura di VAS, per non aver correttamente stimato, sulla base di elementi fattuali accurati, il valore ambientale da riconoscere al c.d. *preverdissement*, in ragione della destinazione finale effettiva da imprimere alle aree, e per non aver comparato le potenzialità ecologiche, reali e in concreto, da attribuire all'intervento rispetto alle possibili alternative.

5.8 L'accoglimento delle doglianze sopra esaminate concernenti lo svolgimento della VAS esime il Collegio dallo scrutinare il nono motivo di ricorso, con il quale si censura il ritenuto tardivo avvio della procedura.

6. Con l'undicesimo motivo di ricorso (erroneamente rubricato anch'esso con il numero 10) si censurano le previsioni del Piano dei servizi relative alla c.d. variante alla via Monzese.

Al riguardo, la difesa comunale evidenzia che la strada era già prevista dal PII Vecchia Olghia come opera posta a carico del soggetto attuatore, benché destinata a essere realizzata attraverso gli attuali ambiti TR1 e TR2. L'amministrazione rappresenta, inoltre, che il predetto PII è precedente al PGT e non è stato impugnato dai ricorrenti e che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il PGT si è limitato a recepire il tracciato della strada, di cui era già previsto anche il congiungimento con la Cassanese.

Rileva, al riguardo, il Collegio che la presenza della progettata arteria stradale avrebbe dovuto essere presa in considerazione in ogni caso nell'ambito della VAS. Si tratta, infatti, indubbiamente di un elemento che, anche laddove già previsto da un precedente atto pianificatorio, presenta di per sé un rilevante impatto sull'assetto urbanistico comunale ed è quindi necessariamente chiamato a comporre – se non altro – il quadro dei dati conoscitivi rilevanti ai fini dello svolgimento della VAS.

La procedura non è infatti volta a ponderare, atomisticamente, le singole trasformazioni introdotte dal nuovo piano, prevedendo eventuali mitigazioni ad esse soltanto relative. Al contrario, essa è specificamente finalizzata a fornire al pianificatore tutti gli elementi necessari per valutare le complessive ricadute ambientali dell'insieme delle scelte operate nel contesto territoriale esistente.

Ne deriva che la circostanza stessa che la VAS non faccia menzione di un'importante infrastruttura viaria, destinata a lambire l'abitato e ad attraversare un ambito attualmente agricolo, costituisce di per sé indice di carenza della relativa istruttoria. E infatti, anche laddove la scelta di realizzare la strada sia riconducibile a un precedente strumento urbanistico, l'omessa considerazione delle sue previste ricadute ambientali non consente al soggetto pianificatore di tenere conto dell'impatto di tale arteria al fine di effettuare le ulteriori scelte specificamente riferibili al nuovo piano.

Deve, poi, tenersi presente che la considerazione della futura infrastruttura viaria nell'ambito della VAS avrebbe eventualmente potuto indurre il Comune a riconsiderare le scelte operate con il precedente PII. E' infatti da rilevare che, nel recepire la scelta già effettuata con il precedente strumento attuativo, il PGT ha di fatto operato una nuova valutazione in merito all'attuale perdurante necessità di realizzare l'infrastruttura viaria, che non a caso il PGT include espressamente tra i "servizi strategici" (v. Relazione al Piano dei Servizi, pag. 92), ritenendo evidentemente insussistenti ragioni tali da consigliare la rivisitazione della scelta precedente.

Tale determinazione è stata però assunta senza fare menzione dell'infrastruttura nell'ambito della valutazione ambientale strategica e, come detto, anche le altre scelte di piano sono state effettuate senza tenere conto, ai fini della VAS, della futura prevista infrastruttura e, quindi, del cumulo dei relativi effetti sull'ambiente.

Per tutte le suesposte ragioni, il motivo deve essere accolto.

7. L'accoglimento della maggior parte dei motivi articolati nel ricorso introduttivo contro il PGT comporta, per l'effetto, l'annullamento in toto dello strumento pianificatorio, stante il carattere generale delle censure concernenti il rispetto dei parametri in materia di consumo di suolo, nonché l'inscindibilità delle valutazioni rese in materia di VAS, che non possono per loro stessa natura essere annullate solo in parte.

Come indicato al punto 2.3, va altresì annullata la valutazione di compatibilità del PGT resa dalla Provincia rispetto al PTCP.

8. Con riferimento ai ricorsi per motivi aggiunti, occorre preliminarmente esaminare le numerose eccezioni processuali sollevate.

8.1 Il Comune e Lindos s.r.l. affermano l'inconoscibilità delle persone dei ricorrenti, a causa della mancata indicazione, nell'intestazione dei suddetti ricorsi, dei nominativi e degli altri elementi identificativi di coloro che agiscono in giudizio,

a eccezione del solo riferimento alla prima proponente dell'impugnazione (sig.ra Livia Ilaria Achilli).

Va rilevato al riguardo che i motivi aggiunti fanno sinteticamente rinvio ai proponenti del ricorso introduttivo e alla procura agli atti, e recano l'indicazione del numero di iscrizione al Ruolo Generale del medesimo ricorso introduttivo.

I nominativi e i dati anagrafici dei proponenti l'impugnazione, gli estremi della procura e le censure di illegittimità derivata che fanno rinvio al contenuto del ricorso introduttivo, pur non riprodotti testualmente nei ricorsi per motivi aggiunti, erano quindi conoscibili accedendo al fascicolo processuale.

D'altro canto, deve ritenersi che le parti evocate ben potessero prendere visione di tale fascicolo, anche prima di costituirsi in giudizio e a prescindere da tale costituzione.

Giova ricordare, in proposito, che l'articolo 76 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile prevede espressamente che *“le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo”*.

E' inoltre importante rilevare, ai fini del presente giudizio, che la disposizione richiamata è stata modificata dall'articolo 7 del decreto legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, il quale ha soppresso le parole *“regolarmente costituiti”* originariamente poste dopo le parole *“le parti o i loro difensori muniti di procura”*. Per effetto della novella, è quindi indubitabile che il diritto di accedere al fascicolo processuale spetti alle parti evocate in giudizio, anche prima e indipendentemente dalla loro costituzione.

La modifica normativa risulta del resto ispirata alla chiara *ratio* di dare piena attuazione al diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione; diritto che include di certo anche la facoltà di scegliere consapevolmente di non costituirsi in

giudizio, che la parte deve poter esercitare dopo aver preso integrale visione del fascicolo processuale.

Discende da quanto sopra detto che la richiamata previsione dell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile reca una prescrizione normativa non solo compatibile con il codice del processo amministrativo, ma che costituisce anche – come detto – espressione del fondamentale canone di cui all'articolo 24 della Costituzione. Essa deve pertanto ritenersi applicabile al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto all'articolo 39 cod. proc. amm.

Deriva altresì da tutte le considerazioni sin qui svolte che le parti evocate nel presente giudizio con i diversi ricorsi per motivi aggiunti erano in condizione di prendere cognizione di tutti gli elementi di cui all'articolo 40 cod. proc. amm., accedendo al fascicolo processuale. E ciò potevano fare anche prima e indipendentemente dalla costituzione in giudizio, al fine di operare consapevolmente le proprie scelte difensive, inclusa quella di non partecipare attivamente allo svolgimento del processo.

Conseguentemente, è da escludere la sussistenza di una *“incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda”*, tale da determinare la nullità dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 44 cod. proc. amm.

Deve quindi ribadirsi il rigetto dell'eccezione.

8.2 E' invece parzialmente fondata l'eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti sollevata da Lindos s.r.l.

L'iniziativa processuale è infatti diretta – tra l'altro – contro la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 2012, avente come unica espressa destinataria la predetta Società, la quale non ha però ricevuto la notifica dell'impugnazione.

Va quindi dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, nella sola parte in cui si riferisce alla delibera richiamata.

8.3 Quanto all'ulteriore eccezione sollevata dal Comune di Segrate, concernente la mancata notifica delle precedenti impugnazioni anche nei confronti di DSM Nutritional Products – Istituto delle Vitamine s.p.a. (evocata solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti) e di Il Morettone s.r.l. (evocata solo con il terzo ricorso per motivi aggiunti), si evidenzia che:

- l'Istituto delle Vitamine non può ritenersi un controinteressato in senso tecnico rispetto alle impugnazioni proposte e, comunque, è stato tempestivamente evocato nel momento in cui (con il secondo ricorso per motivi aggiunti) i ricorrenti hanno articolato censure che facevano riferimento alla presenza dell'impianto a rischio di incidente rilevante in prossimità dell'ambito TR4;

- l'eccezione relativa alla prospettata tardiva evocazione in giudizio di Il Morettone s.r.l. è inammissibile per la sua assoluta genericità, non essendo specificato per quale ragione tale soggetto sarebbe leso dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi due ricorsi per motivi aggiunti.

9. Venendo all'esame nel merito dei tre ricorsi per motivi aggiunti questi vanno accolti – eccezion fatta per l'impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 132 del 2012 operata con il primo ricorso per motivi aggiunti e dichiarata inammissibile – nella parte in cui richiamano le censure già articolate avverso il PGT con il ricorso introduttivo, al fine di prospettare l'illegittimità derivata degli atti attuativi impugnati (v. in particolare punto 4.1 del primo ricorso per motivi aggiunti alle pp. 8 s.; punto 2 del secondo ricorso per motivi aggiunti a p. 3; punto 2 a p. 2 del terzo ricorso per motivi aggiunti, nonché gli ulteriori richiami contenuti nei due ricorsi alle censure già dirette contro il PGT).

9.1 Per l'effetto, vanno annullati: le delibere di Giunta comunale nn. 126, 127 e 131 del 2012 di approvazione dei progetti di *preverdissement*; il piano attuativo dell'ambito TR4; il permesso di costruire già rilasciato per la trasformazione dell'ambito suddetto; la delibera di Giunta comunale n. 126 del 19 dicembre 2013

(di approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento al Comune di aree di proprietà della Società Europa 2000 s.r.l. necessarie per la realizzazione della variante alla via Monzese) e la delibera di Giunta comunale n. 28 del 20 febbraio 2014 (con cui è stato approvato lo schema di accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per la definizione preliminare del Piano Attuativo "Area TR2"; schema che prevede anch'esso, tra l'altro, la cessione al Comune di aree per la realizzazione della variante alla via Monzese).

Con riferimento a tali ultime due delibere (impugnate rispettivamente con il secondo e con il terzo ricorso per motivi aggiunti) va fatta una ulteriore precisazione. E' infatti controversa tra le parti la loro natura di atti attuativi delle previsioni del PGT.

In particolare, i ricorrenti sostengono che il tracciato della variante alla via Monzese sarebbe stato modificato ed esteso dal PGT, di cui tali delibere costituirebbero atti attuativi, mentre la difesa comunale afferma che lo strumento avrebbe meramente recepito le previsioni del PII senza modificare la scelta infrastrutturale e localizzativa già compiuta nel 2008.

Rileva il Collegio che, in ogni caso, le delibere sono da ritenere affette da illegittimità derivata rispetto al precedente PGT, poiché gli schemi di accordi con esse approvati, concernenti la cessione di aree al Comune per la realizzazione della variante alla via Monzese, intercorrono con i soggetti proprietari degli ambiti TR1 e TR2 e prevedono che le aree cedute vengano computate negli standard previsti per gli ambiti di trasformazione.

Ne deriva che le determinazioni assunte con le due delibere in questione, in quanto presupponenti l'attuabilità delle trasformazioni delle aree TR1 e TR2, non possono restare insensibili all'annullamento del PGT e, quindi, al venir meno delle previsioni di trasformazione dei relativi ambiti.

Anch'esse quindi, come detto, vanno annullate in quanto affette da illegittimità derivata dal PGT.

9.2 L'annullamento dei provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti in accoglimento delle censure di illegittimità derivata dal PGT esenta il Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze di illegittimità propria articolate contro i medesimi atti.

10. L'annullamento dell'intero PGT per effetto dell'accoglimento della maggior parte delle censure proposte con il ricorso principale fa altresì venir meno ogni interesse della controinteressata Lindos s.r.l. all'esame del ricorso incidentale. L'impugnazione è infatti volta a censurare una specifica disposizione del DdP, laddove interpretata come prospettato dai ricorrenti nel primo e secondo ricorso per motivi aggiunti.

Ne consegue che la totale caducazione del PGT rende di per sé improcedibile il ricorso incidentale.

11. La complessità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:

- accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, come specificato in motivazione;
- dichiara in parte inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti e lo accoglie nella restante parte, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla le delibere di Giunta comunale nn. 126, 127 e 131 del 2012;

- accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, come specificato in motivazione;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Lorenzo Stevanato, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Floriana Venera Di Mauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)